



# Delinquenza minorile: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema del diritto penale minorile

La vostra polizia e la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) – un servizio intercantonale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

## **Editore**

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC  
Casa dei Cantoni  
Speichergasse 6, casella postale, CH-3001 Berna  
Responsabile: Chantal Billaud  
e-mail: [info@skppsc.ch](mailto:info@skppsc.ch), [www.skppsc.ch](http://www.skppsc.ch)

L'opuscolo è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera e presso ogni ufficio della polizia territoriale del Principato del Liechtenstein.

L'opuscolo è pubblicato in italiano, francese e tedesco, ed è disponibile in formato PDF all'indirizzo [www.skppsc.ch](http://www.skppsc.ch).

## **Redazione**

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC

## **Testo**

Volker Wienecke, Berna

## **Realizzazione grafica**

Weber & Partner, Berna, [www.weberundpartner.com](http://www.weberundpartner.com)

## **Stampa**

Albrecht Druck AG, Obergerlafingen

## **Tiratura**

i: 10 000 copie | f: 20 000 copie | t: 60 000 copie

## **Copyright**

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC  
Novembre 2019, 1ª edizione

## Cari genitori, care educatrici e cari educatori,

Indipendentemente da chi ha commesso il delitto, un furto rimane un furto, una truffa rimane una truffa, una rapina rimane una rapina. I reati devono essere puniti e gli autori devono rispondere dei loro atti. Ma in che modo e con quale obiettivo? Per ottenere giustizia o piuttosto per dissuadere? Punendo “con durezza”, partendo dal presupposto che così facendo le vittime saranno più soddisfatte, rispettivamente che l’effetto dissuasivo avrà una maggiore efficacia? O piuttosto intervenendo “con dolcezza”, per cercare di evitare che gli autori di reati si avviino verso una carriera criminale e di favorire invece la loro risocializzazione? Da secoli si dibatte su quali siano le pene giuste da infliggere, con esiti molto diversi. Almeno *una* costatazione è però riuscita ad imporsi un po’ ovunque: **non ha senso punire i bambini e i giovani alla stessa stregua degli adulti**. Perché? Principalmente per due motivi:

### 1. “...perché non sanno cosa fanno.”

Esistono i cosiddetti **reati giovanili specifici** (o “errori di gioventù”), ossia delitti commessi per ignoranza o mancanza d’esperienza nell’ambito del normale sviluppo della personalità, spesso allo scopo del tutto deliberato di oltrepassare i limiti. Questi reati costituiscono piuttosto un’eccezione alla regola, soprattutto se le conseguenze sono gravi e se l’autore si è reso conto della portata dei propri atti (p. es. un grave incidente stradale per aver guidato l’auto senza licenza di condurre). Fra questi delitti rientrano il furto, il danneggiamento, le lesioni personali, il consumo di droghe illegali, viaggiare senza biglietto, ed i reati ad essi correlati, che sono spesso compiuti dagli autori quali prove di coraggio.

Nell’era digitale, sono ora venuti ad aggiungersi anche i **reati commessi in Internet** come il sextortion (ricatto con foto e video intimi), i delitti in relazione con il cybermobbing (p. es. coazione, minaccia, ingiuria e calunnia) e con la pornografia.

Se si volessero punire questo genere di reati con pene detentive senza condizionale, ci sarebbe un'intera generazione dietro le sbarre... Per questo motivo, trattandosi di giovani, si esamina più attentamente il nesso fra il reato commesso e il livello di sviluppo dell'autore rispetto a quanto si fa con gli adulti. Si parte infatti dal presupposto che questi ultimi siano coscienti dei valori sociali, delle regole e delle norme da rispettare. **Il diritto penale minorile è quindi un diritto penale dell'autore e non un diritto penale del fatto.**

## 2. "...perché non sanno cosa devono fare."

Se, *oltre* al "problema generale della gioventù", anche lo sviluppo della personalità è, per così dire, perturbato e problematico, p. es. a causa di genitori sovraccarichi che trascurano i loro doveri di sorveglianza, di un ambiente distruttivo in cui la criminalità è all'ordine del giorno, di una situazione abitativa precaria in un quartiere disagiato con un elevato tasso di disoccupazione, di un'assenza generale di consapevolezza dell'illiceità e forse anche di problemi di droga, in tal caso è particolarmente importante tener conto di tutti questi aspetti quando si valuta il reato commesso da un minore. Quest'ultimo, infatti, non è direttamente responsabile di questo contesto, che spesso prepara il terreno ad una **mancaza generale di prospettive**, sui cui prosperano poi particolarmente bene anche i reati gravi: minaccia, coazione, rapina e estorsione mediante violenza o minaccia, delitti banalizzati dal termine "spennare", traffico di droga più o meno organizzato, tutte le forme di lesioni personali che possono andare fino alla violenza carnale e all'omicidio.

Il fatto che gli autori di questi reati provenienti da ambienti di questo genere facciano spesso parte anche di bande criminali o organizzate, si spiega per via della struttura stessa della banda che è simile ad una famiglia e ne fa quindi le veci. Una banda sembra offrire sostegno, protezione e senso. Tuttavia, più il contesto è criminale, più è probabile trasformarsi in un delinquente. Tutte le statistiche mostrano e concordano nel dire che il tasso di recidiva dei giovani che hanno commesso un reato aumenta in modo esponenziale ad ogni nuovo delitto compiuto. Chi ha già commesso 20 reati, molto probabilmente ne compirà anche un 21° e un 22°. Per contro, chi ne ha commesso uno solo, non deve necessariamente compierne un secondo.

## “Meglio educare che punire; meglio mettere in guardia che castigare”

In considerazione del fatto che i giovani da un lato non sono di per sé responsabili della loro gioventù e, dall'altro, non sono responsabili del contesto precario in cui vivono, il diritto penale minorile in Svizzera è di fatto concepito come un **diritto di tutela dei minori**. Questo significa che a prevalere non sono la ritorsione e la dissuasione, bensì sono la protezione e l'educazione. Lo Stato non abbandona a loro stessi i minori a partire dai 10 anni che hanno commesso un reato, bensì cerca di applicare misure protettive individuali e adeguate all'età per metterli nella condizione di compensare i loro deficit. Fornisce per così dire un aiuto all'autoaiuto.

Per questo motivo, il diritto penale minorile contribuisce anche in modo significativo alla **prevenzione della criminalità** e alla sicurezza sociale, poiché svolge un ruolo decisivo per **evitare che gli autori di un solo reato diventino delinquenti plurirecidenti**.

## “Cosa succede quando un bambino o un giovane ha commesso un reato?”

Il diritto penale minorile è costituito dalla **legge federale sul diritto penale minorile (DPMin)** e dalla **procedura penale minorile (PPMin)**. Esso è applicabile a tutti i minori fra i 10 anni compiuti e i 18 anni compiuti che hanno commesso un reato.

A prima vista, il diritto penale minorile sembra essere alquanto complicato, soprattutto perché l'autorità penale minorile cantonale giudicante (a seconda del cantone, la magistratura dei minorenni o il giudice del tribunale dei minorenni) può **punire** in vari modi i giovani rei, applicando sia pene che **misure protettive**.

**La maggiore età penale** designa l'età a partire dalla quale il legislatore considera che una persona in grado di valutare le conseguenze delle proprie azioni – nella misura in cui è cosciente di poter causare danni ad altre persone – deve assumersi la responsabilità penale delle proprie azioni. In Svizzera, si è penalmente maggiorenni a partire dai 10 anni compiuti.

Di fatto, si tratta di un dispositivo molto differenziato che permette di combinare fra di loro queste pene e misure protettive in vari modi. Lo scopo è di intervenire in modo individuale su ogni giovane, e di evitare che i minori siano tutti trattati allo stesso modo, per non fare di tutte le erbe un fascio.

Per avviare un procedimento, ci vuole una **denuncia**. L'autorità penale minorile o la polizia è informata dell'esistenza di un reato da una

### Reato perseguibile a querela di parte o reato perseguibile d'ufficio?

Anche nel diritto penale minorile si fa una distinzione fra **reati perseguibili a querela di parte**, che sono meno gravi e che devono essere notificati alla polizia dalle stesse parti lese, e **reati perseguibili d'ufficio**, che sono più gravi e che devono essere denunciati alla polizia dalle vittime stesse o da testimoni, ma che sono poi perseguiti d'ufficio. Fra i reati perseguibili a querela di parte rientrano per esempio le molestie sessuali, l'oltraggio, i furti di poca entità, il danneggiamento e le lesioni personali. Fra i reati perseguibili d'ufficio rientrano invece la rapina, l'estorsione, le lesioni personali gravi e la violenza carnale.

vittima o un testimone. A quel punto, la polizia avvia un'indagine, esamina il luogo del reato, ricerca persone sospettate, le interroga così come interroga eventuali testimoni, ecc. Se il sospetto di reato è confermato, la polizia trasmette i suoi risultati (rapporto di denuncia) all'autorità penale minorile competente, la quale decide poi se aprire o meno un'istruzione.

L'**istruzione penale** ha poi lo scopo di chiarire l'esatta dinamica dei fatti come pure la situazione personale del giovane denunciato. Inoltre, gli indagati sono a loro volta nuovamente interrogati, e nel contempo si esamina più da vicino la loro situazione familiare, scolastica o professionale nell'ambito di colloqui con i genitori, gli insegnanti e altre persone di riferimento. In certi casi, si possono pure interpellare medici specializzati e psicologi che possono anche chiedere il collocamento del giovane in un cosiddetto centro d'osservazione, prima

di redigere la loro perizia. Durante l'istruzione, da un lato si accerta quindi in che modo si sono verificati i fatti e, dall'altro, si valuta se è **necessario o meno ordinare misure** nei confronti dell'autore del reato.

Alla fine dell'istruzione penale c'è – analogamente alla sentenza in un processo – la **decisione**: se il minore si è reso colpevole di un reato, si pronunceranno le **conseguenze giuridiche** (pena o misure protettive). Tuttavia, una pena senza misura protettiva può essere pronunciata solo se si è esclusa la necessità di ordinare delle misure protettive. In altri termini: solo se il giovane ha agito senza alcun influsso esterno identificabile e se deve quindi essere considerato “un caso normale in circostanze normali”, si può infliggere *unicamente* una pena. Se è invece necessario ordinare delle misure, si pronuncia sempre dapprima una misura protettiva e poi addizionalmente una pena. I giuristi dicono quindi: “La pena è sussidiaria (= a sostegno) alla misura protettiva.” Se non è stato commesso alcun reato penale, si emana invece una decisione di abbandono del procedimento penale.

### La legge federale sul diritto penale minorile conosce quattro tipologie di possibili misure protettive.

1. La **sorveglianza** che consiste nel designare una persona idonea (p. es. un terapeuta sociale) che assista i genitori e li consigli in materia di questioni educative. **art. 12 DPMIn**
2. Il **sostegno esterno ambulatoriale**, che consiste nel designare una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista personalmente il minore. **art. 13 DPMIn**
3. Il **trattamento ambulatoriale**, p. es. una psicoterapia, se il minore “soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza”. **art. 14 DPMIn**
4. Il **collocamento** “presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica”. **art. 15 DPMIn**

## A ciò si aggiungono quattro tipologie di possibili pene.

1.	L' <b>ammonizione</b> , ossia una disapprovazione formale dell'atto commesso.	<b>art. 22 DPMIn</b>
2.	La <b>prestazione personale</b> "in favore di istituzioni sociali, di opere d'interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso". La prestazione personale dura al massimo dieci giorni. In questo caso, può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o attività analoghe.	<b>art. 23 DPMIn</b>
3.	Una <b>multa</b> di CHF 2000.– al massimo, se il minore ha almeno 15 anni compiuti e le sue condizioni personali lo permettono.	<b>art. 24 DPMIn</b>
4.	Una <b>privazione della libertà</b> , se il minore ha agito "con particolare mancanza di scrupoli" o "con movente, scopo o modalità particolarmente perversi". La pena massima per un giovane a partire dai 16 anni compiuti è in questo caso di quattro anni.	<b>art. 25 DPMIn</b>

Questa progressione delle pene e delle misure mostra chiaramente che il diritto penale minorile mira prima di tutto a far sì che il minore reo acquisisca la consapevolezza dei propri atti. Il giovane deve quindi riflettere sia ai motivi che lo hanno indotto a commettere il reato, sia alle conseguenze dei suoi atti, imparare a valutare correttamente la propria situazione esistenziale e a sviluppare nuove prospettive.

Dato che è sempre possibile che un minore si penta veramente del proprio atto, si renda conto del proprio comportamento errato e sia disposto ad agire per **riparare il danno**, alla fine dell'istruzione penale la magistratura dei minorenni può anche decidere di non pronunciare né una misura protettiva, né una pena. Questo avviene per esempio nel caso in cui "il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata" oppure "la sua colpa e le conseguenze del fatto sono minime" o ancora "si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato" (impunità, art. 21 DPMIn). Questo significa che nel caso in cui la pena presa in considerazione sia solo un'ammonizione, la magistratura dei minorenni può anche rinunciare a

pronunciarla. Se del caso, il minorenne reo rispettivamente i suoi genitori sono comunque obbligati a pagare, oltre ai costi necessari a coprire eventuali riparazioni e beni acquisiti in sostituzione o risarcimenti per danni morali, anche le spese processuali, ciò che spesso rappresenta una punizione sufficientemente pesante.

### 1° esempio

Vanessa (13 anni) e la sua amica Lena (14 anni) sono in conflitto con Nina (13 anni), la vicina di Vanessa. Una sera, dopo aver bevuto insieme una bottiglia di Prosecco, le due ragazze si intrufolano nella proprietà dei vicini e con una bomboletta spray scrivono "Nina è una puttana!" sulla porta del garage. La madre di Nina e un vicino che stava portando a spasso il suo cane, notano entrambi le due ragazze e riconoscono Vanessa. La madre di Nina sporge denuncia. La polizia si informa e indaga. Viene aperta un'istruzione. La dinamica dei fatti è chiara. Le condizioni familiari delle due ragazze sono fondamentalmente buone. La storia è molto incresciosa per tutte le persone coinvolte. I genitori trovano un accordo: Vanessa e Lena puliscono volontariamente la porta del garage, porgono le loro scuse a Nina, tosano l'erba dei vicini come risarcimento del danno. Dato che non sono necessarie misure protettive e che le ragazze hanno risarcito il danno con una prestazione personale, il procedimento è chiuso con un'impunità.



## 2° esempio


Laura, Sofia e Marco hanno tutti e tre 14 anni, frequentano la stessa classe, sono grandi amici e sono molto popolari a scuola. Da quando Gaia è arrivata nella loro classe, la loro amicizia è però messa a dura prova. Gaia, infatti, è molto carina, diventa ben presto la nuova beniamina della classe, e tutti i ragazzi – Marco compreso – hanno una cotta per lei. Quando anche Gaia inizia ad interessarsi a Marco, e che i due trascorrono sempre più tempo insieme e fanno coppia fissa, Laura e Sofia si arrabbiano. Per le ragazze Gaia si trasforma in un'acerrima nemica da "far fuori"! Laura si ricorda che una volta Marco le aveva dato la password del suo smartphone per "occuparsi" del suo account di Instagram mentre trascorrevano tre giorni in montagna dove non c'era campo. Le due ragazze rubano allora lo smartphone dall'armadietto di Marco mentre è a lezione di ginnastica. Sullo smartphone trovano effettivamente molte foto sexy di Gaia e addirittura un filmino, girato da Marco, in cui la ragazza fa uno spogliarello. Laura e Sofia inviano tutte le foto e il video dapprima a loro stesse e poi a tutti gli altri allievi della scuola, scrivendo pure commenti odiosi e diffamatori. Il giorno seguente, le foto e il video circolano in tutta la scuola. Due giorni dopo, anche diversi genitori e la direzione della scuola ne sono a conoscenza. Gaia e i suoi genitori sporgono denuncia. Gli smartphone di Laura e Sofia sono confiscati per l'istruzione penale. La polizia trova le foto rubate e i messaggi pieni di cattiverie sui due apparecchi. Sullo smartphone di Sofia, la polizia scopre inoltre anche molti video illegali che mostrano scene di esecuzioni e di rapporti sessuali con animali, che lei amava mostrare ai propri compagni di scuola per "scioccarli un po'". Durante gli interrogatori, Laura ammette rapidamente di pentirsi dei suoi atti. Sembra anche capire di aver chiaramente oltrepassato i limiti e di aver fatto molto soffrire Gaia per aver violato la sua sfera privata, anche perché le foto in questione non sono più recuperabili. Sofia, invece, non mostra né comprensione, né pentimento.

Dopo aver escluso la necessità di ordinare delle misure, come prestazione personale Laura dovrà frequentare un corso sulle competenze mediatiche in cui imparerà ciò che è permesso e ciò che è vietato fare sui media digitali. Dovrà inoltre porgere le proprie scuse a Gaia e Marco.

Nel caso di Sofia, invece, emerge che l'intera situazione familiare è disfunzionale e vi è il rischio che la ragazza scivoli nel degrado sociale. Dopo aver esaminato tutto l'incarto, la magistratura dei minorenni ordina perciò come misura protettiva un sostegno esterno ambulatoriale fornito dal servizio di assistenza sociale dell'autorità penale minorile. Come pena, Sofia dovrà inoltre fornire una prestazione personale di alcuni giorni in una fattoria.









### 3° esempio

Dopo aver festeggiato tutta la notte, Kevin (16 anni), Fabio (16 anni) e Simone (18 anni) si ritrovano all'alba in stazione per prendere il primo treno. Lì notano Pietro (50 anni) e decidono di "spennarlo". I quattro vengono alle mani, Pietro cade a terra, e mentre Kevin e Fabio lo alleggeriscono di borsello e smartphone, Simone continua a suonarglielle, colpendolo più volte alla testa. Un testimone che ha osservato tutta la scena chiama la polizia e l'ambulanza dopo che il terzetto se l'è data a gambe. Pietro è gravemente ferito e dev'essere ricoverato in ospedale per essere operato. Fortunatamente non avrà danni permanenti. Grazie all'aiuto del testimone, i tre giovani sono rintracciati. Kevin e Fabio mostrano pentimento. Come delinquenti primari, che non hanno una situazione esistenziale problematica o anomala, sono condannati a fornire prestazioni personali rispettivamente ad una privazione della libertà con la condizionale. Simone, invece, è un giovane pluri-recidivo noto, con molti deficit personali e forse dei disturbi psicologici. Per la sua pericolosità viene internato per il tempo necessario alla valutazione del suo caso. Su sentenza della magistratura dei minorenni è poi collocato in un istituto d'educazione dove riceve la possibilità di fare un apprendistato. I disturbi psicologici constatati sono curati con una terapia all'interno dell'istituto. La magistratura dei minorenni gli infligge pure un anno di privazione della libertà, la cui esecuzione effettiva sarà però decisa solo dopo la fine della misura protettiva.

## Conclusione

In Svizzera, il diritto penale minorile offre eccellenti possibilità per evitare a giovani autori di reati di cadere nella criminalità. È tuttavia necessario che genitori, educatori e familiari, ma anche insegnanti e altre persone di riferimento presenti nella vita dei giovani siano disposti a **collaborare** con la polizia e l'autorità penale minorile! Solo un'azione coordinata, che riunisca la polizia – il **gruppo visione giovani** funge nel frattempo anche da primo interlocutore – la giustizia, i servizi sociali, i medici, gli psicologi e altri specialisti, permette di raggiungere i minori autori di reati e di intervenire **ad uno stadio precoce e in modo mirato e individuale** nella loro situazione esistenziale che li ha condotti a delinquere. In questo caso, si potrà determinare con molta precisione se è per esempio l'esuberanza giovanile ad aver svolto un ruolo decisivo, in considerazione del fatto che lo sviluppo del giovane di per sé non pone problemi, oppure se il minore vive in un contesto in cui la criminalità si è già affermata.

Tutte le misure protettive sopracitate hanno lo scopo di stimolare i giovani autori di reati a riflettere alle proprie azioni, di guidarli per trovare il loro posto nella società e, non da ultimo, anche di sviluppare prospettive professionali. **I genitori, gli educatori, i familiari e gli insegnanti in particolare non dovrebbero perciò volgere lo sguardo altrove quando un minore commette un reato, bensì dovrebbero rivolgersi quanto prima alla polizia o all'autorità penale minorile, per poter aiutare il giovane in questione.**

### Iscrizione nel casellario giudiziale?

Una persona condannata per un reato è certo considerata pregiudicata, ma nel suo casellario giudiziale non figura necessariamente un'iscrizione. I minori sono iscritti nel casellario giudiziale solo se sono stati condannati per un reato o un crimine e se il giudice ha ordinato una privazione della libertà, un collocamento in un istituto chiuso, un collocamento in un istituto aperto o presso una persona privata o un trattamento ambulatoriale. Queste iscrizioni sono cancellate dopo 5–10 anni. Durante questo periodo, però, non tutte le iscrizioni sono visibili al pubblico. Se qualcuno richiede un estratto del casellario giudiziale, per esempio per candidarsi ad un impiego, le condanne subite quando era minorenne appaiono solo se la persona in questione, una volta maggiorenne, è stata condannata per altri reati che devono essere iscritti nell'estratto del casellario giudiziale.





Prevenzione Svizzera della Criminalità  
Casa dei Cantoni  
Speichergasse 6  
3001 Berna

[www.skppsc.ch](http://www.skppsc.ch)